Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 2 dicembre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 313 DEL 2 DICEMBRE 1963:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1551.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Centraline Elettriche Val Borbera di proprietà dell'avv. Luciano Pertica ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1552.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Delfino Alessandro ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1553.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Eredi Piacentini Carlotta Ved. Dan ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1554.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Gallizio Fiorentino Paolo ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1555.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Forza e Luce Elettrica di Castagnea ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1556.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Maritato Michele fu Antonino ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1557.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Eredi di Pavanello Luigi ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1558.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Pasquale Ruggiero ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1559.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Elettro Montana Acqui ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1560.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Squillacciotti & Perillo ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1561.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Angela Alfredo - Azienda Elettrica di Sub-Distribuzione di Pobbia di Azeglio ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1562.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Imprese Elettriche Rosolino Gagliardo ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1563.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Salvatori Francesco ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1564.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Dott. Aldo Amadeo - Distribuzione Elettrica Mendatica - Montegrosso - D.E.M.M. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1565.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Fraraccio Elena ed Onorino fu Domenico ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1566.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica Michelino (o Michele) Carri ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1567.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica Salvatore De Rogatis ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1568.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Dore & Co ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1569.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica del Sarcidano - Eredi Lobina e Cardia Felicita ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1570.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Falvo Umberto ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1571.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Zilli Ing. Guido ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1572.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica di Scoglitti ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1573.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Rizieri Di Giacinto ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1574.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Luigi Di Giacinto ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1575.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Giovanni Sola - Concessionario nel Comune di Campiglione dell'Energia Elettrica P.C.E. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1576.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in accomandita semplice « Impresa Elettrica Fratelli Lo Castro di Antonino e C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1577.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Imprese Elettriche Consoli ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1578.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica di Mottafollone ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1579.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Industria Elettrica F.lli Coden ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1580.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica Giacomo & Ettore D'Angelo ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1581.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Carlo Maggi & Figli ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1582.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Sirch Lorenzo ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1583.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica di Montazzoli ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1584.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Zappalà Salvatore ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1585.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in accomandita semplice « Impresa Elettrica di Riccione ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1586.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Colella Domenico & C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1587.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Di Mambro Antonio ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1588.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Crosetto Antonio ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1589.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Sini Ottavio ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1590.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Uglione Giovanni ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1591.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Officina Elettrica Val Lerrone ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1592.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Santomauro Mario ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1593.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Cooperativa Valgrisenche ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1594.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettro-Agricola Losi Arturo - Distribuzione Energia Elettrica ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1595.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Revello Carlo ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1596.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Jarrapino & C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1597.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Di Falco Loreto & C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1598.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Baudino Albino ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1599.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica comm. Vito Morra ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1600.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Nati Raffaello ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1601.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Patricelli & De Mattia ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1602.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Iorio & Magrì ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1603.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Imprese Elettriche M. Viali ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1604.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « D'Abate Giovanni ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1605.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Fratelli Barbati fu Angelo ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1606.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Industriale Agricola - S.E.I.A. », a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1607.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta ing. Giuseppe De Falco - Distribuzione Energia Elettrica ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1608.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Vernola Michele ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1609.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Giovando & C. - Società Elettrica ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1610.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Garra Giuseppe - Distribuzione Energia Elettrica ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1611.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Ditta Tommaso Pallanca ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1612.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Fratelli Pipolo & Nese ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1613.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Eredi Ing. Nicola Coccoli ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1614.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Poggio Giuseppe ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1615.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Fratangelo & Colucci ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1616.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Sica Angelo ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1617.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Bragaia Oreste - Forniture Elettriche ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1618.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « I.L.E.S. Impresa Luce Elettrica Saiano - Società in nome collettivo di Tonoli Caterina e Contessi Onorina ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1619.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Esercizi Elettrici - Ing. I. Franco ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1620.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Pisano & Mamell ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1621.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Raucci Giuseppe ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1622.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Idroelettrica - S.I.E.S. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1623.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « F. Pompei & A. Barbati ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1624.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Eto Bartoli ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1625.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta La Scala Giorgio - Distribuzione Energia Elettrica - Rappresentata dalla sig.ra La Scala Maria, nata Barbieri, procuratrice ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1626.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Fratelli Fredella ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1627.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica di Cuasso - di Soldati & C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1628.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Giuseppe Marotta ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1629.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Andrea Visco & Figli ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1630.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica De Laurentis & C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1631.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica Siconolfi & C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1632.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'« Impresa Elettrica Falci - Pietrantonio e Lateano ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1633.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Imprese Elettriche Cavallaro ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1634.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Elettrica Cornappo di Giuseppe Del Fabro ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1635.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica Veratti Guido ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1636.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Dondero Giovanni ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1637.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Pellenc Roberto - Distributore Energia Elettrica nel comune di Rorà ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1638.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica Consortella ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1639.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica Elena Perticone ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1640.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica Gallo Luigi ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1641.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica - Cinelli e Santalucia ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1642.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica - ACRE ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1643.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Angiò Matteo - Industria Elettrica ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1644.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Ovoddese Ovodda (Nuoro) ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1645.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Michele Ibba Mulas S.E.M.I.M. - Ortueri (Nuoro) ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1646.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Eredi Lanzara Giovanni fu Giovanni ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1647.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Esercizio Elettrico De Angelis ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1648.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Paolo Porcu ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1649.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Gazzera Giovenale & Marengo Mario ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1650.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica Ceriana ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1651.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Sobrero Claudio ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1652.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Brizzolara Giulio ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1653.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica - La Marghine - Michele Ibba e C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1654.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Oberto Giacomo ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1655.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Russo Erminia - Società in accomandita semplice ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1656.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica Ing. Aurelio Drago ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1657.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Delfino Giovanna & Lorenza ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1658.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica Ilario Baldassarri di Pier Paolo Baldassarri ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1659.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « " SPRINT „ di Rovere Giuseppe - Distribuzione Energia Elettrica ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1660.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Carluccio, Paolucci & C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1661.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Carluccio e C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1662.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica Gambella Alfonso ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1663.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica Fratelli Lai ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1664.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Utenti energia elettrica di Quassolo - Società cooperativa a responsabilità limitata ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1665.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica "Alta Irpinia" G. Vigorita Eredi ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1666.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta C. Meregaglia ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1667.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Anonima Cooperativa Elettrica di Valfurva, a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1668.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettroagricolo Val di Setta ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1669.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Eredi Chambon Michele ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1670.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Fratelli Mascolo ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1671.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Bosoni Primo - Impresa Elettrica Delle Minori ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1672.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Ing. Gasparini & C. S.p.A. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1673.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica Consorziale - Piane Sesia ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1674.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Utenti Albarea - Perrero ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1675.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa Società Elettrica Cooperativa - Bormio a r. l.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1676.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Proprietari Energia Elettrica ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1677.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Anonima Cooperativa per l'illuminazione elettrica », per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1678.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Frazione Codera ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1679.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Bersia Chiaffredo ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1680.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Turati Pietro Agostino ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1681.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Finizio e Di Carlo ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1682.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Di Martino di Berardino & C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1683.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Sub - Distribuzione Energia Elettrica Montello Nord ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1684.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica Nepote Fus Antonio ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1685.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Anastasi & Reitano Impresa Elettrica ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1686.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica dott. Alberto Santoro ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1687.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « *Ditta Bianchi Antonio e Nipoti - Distributrice di Energia Elettrica* ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1688.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica Passarelli & Giudice ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1689.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Cooperativa « Antonio Gugole » Società a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1690.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Anonima Industrie Elettriche, per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1691.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Luce "Tetto Cavallo" ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1692.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Eredi Paoletti ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1693.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Cooperativa Elettrica Branzi », a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1694.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « *Ditta Eredi Menis* ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1695.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica Vannini Luigi di Pinna Carolina ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1696.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Centrale Elettrica Deffacis Martino ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1697.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta ing. Sorbello Antonino ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1698.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica ing. Antonino Sorbello ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1699.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Industrie Elettriche - Ditta Fr.lli dott. Giorgio ed Angelo Sorbello ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1700.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettroagricola ing. Alfonso Ansaldi - Eredi ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1701.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Morronese ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1702.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica Eredi Errico ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1703.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ferrante & De Lisio ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1704.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica Cenci Pietro e Di Tullio Oreste ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1705.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della Società in nome collettivo « Impresa Gervasoni ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1706.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo « Fratelli Leonardi ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1707.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Acquisti e Distribuzione Energia ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1708.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ferramenta - Azienda Elettrica Veratti Egidio ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1709.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società D'Abate & Giordano ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1710.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Campionese », società in accomandita semplice.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1711.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda Elettrica Ditta Pallante Ernesto ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1712.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica Eredi avvocato Gaetano De Capoa ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1713.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della C.I.A.D.E. (Cooperativa Iniziative Agricole e Distribuzione Elettrica - Quiliano) società a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1714.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società per la illuminazione elettrica di Rochemolles », società in nome collettivo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1715.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta Chimenti Costantino ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1716.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica di Castello ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1717.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Elettrico di Selva di Martello ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1718.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della Società Cooperativa Elettrica (S.C.E.), a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1719.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio Utenti Bovile ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1720.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Impresa Elettrica " Domenico Rutigliano - Eredi " ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1721.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo « Egidio Scaldaferri e C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1963, n. 1722.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Società Elettrica Siciliana Fratelli Leonardi ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 2108.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale «Maurizio Sacchi» di Mantova.

N. 2108. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale «Maurizio Sacchi», di Mantova viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1963.

Disposizioni per la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi per l'attuazione dell'ammasso volontario delle vacche di 3ª categoria conferite dai produttori nel periodo 1° ottobre 1963-30 settembre 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerata la necessità di promuovere e sostenere la raccolta, macellazione, conservazione e vendita collettiva delle vacche di 3ª categoria, onde sostenerne il prezzo ed agevolarne il collocamento sul mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente la concessione ad enti ed associazioni agricole di contributi nelle spese di gestione dell'ammasso, lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonchè di contributi negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Ritenuto che, data l'onerosità dell'iniziativa sia per quanto riguarda le spese di gestione che per quelle inerenti ai costi di finanziamento, si rende necessario assistere l'iniziativa medesima con contributi statali nelle spese di gestione nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Ritenuto che, nel caso, sussistono le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge n. 454;

Ritenuta l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che operi con unità di indirizzo e di manovra in tutto il territorio nazionale e che dia la necessaria garanzia nella buona riuscita dell'ammasso medesimo;

Vista la domanda dell'Associazione italiana allevatori intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario del bestiame conferito nel periodo 1° ottobre 1963-30 settembre 1964;

Ritenuta l'idoneità dell'Associazione suddetta allo svolgimento delle operazioni di cui sopra, trattandosi di ente che risponde ai requisiti indicati nelle considerazioni che precedono e che ha dato sicura prova di capacità organizzativa nel settore zootecnico;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Associazione italiana allevatori intesa ad ottenere, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo nelle spese di gestione dell'ammasso volontario e delle conseguenti operazioni di macellazione, conservazione e vendita delle vacche di 3ª categoria, conferite dai produttori nel periodo 1° ottobre 1963-30 settembre 1964.

L'ammasso delle vacche, di cui al precedente comma, è regolato da apposito atto disciplinare accettato e sottoscritto dall'Associazione italiana allevatori ed allegato al presente decreto.

Art. 2.

Per la gestione del predetto ammasso, l'Associazione italiana allevatori è autorizzata ad avvalersi dell'opera delle Associazioni provinciali allevatori e di altri organismi di produttori agricoli, nonchè di attrezzature di enti o privati, da essa riconosciute idonee alla raccolta ed alla lavorazione del bestiame.

Art. 3.

Sono concessi all'Associazione italiana allevatori:

a) un contributo nella misura massima del 90% delle spese di gestione per l'ammasso, macellazione, conservazione e vendita del bestiame sopra descritto;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale preso a prestito e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi ragione, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base all'effettiva durata dell'operazione sempre nella misura massima del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei suddetti contributi non potrà superare l'importo di lire 400.000.000. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione alla effettiva entità delle spese di amasso, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a)* sarà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi contro il suindicato limite di lire 400.000.000.

Art. 4.

Il pagamento dei contributi sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle spese accertate a norma del disciplinare allegato, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 5.

Sul capitolo 140/*R* dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1963-64 è assunto impegno per L. 400.000.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, l'11 novembre 1963
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 303

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la domanda presentata dall'Associazione italiana allevatori, intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sulle spese occorrenti per attuare la raccolta, la macellazione, la conservazione e la vendita collettiva delle vacche di 3ª categoria, conferite nel periodo 1° ottobre 1963-30 settembre 1964;

Considerata l'opportunità di assistere detta iniziativa collettiva con il contributo dello Stato, sia sulle spese di gestione relative alle operazioni suddette e sia sugli oneri derivanti dal pagamento di acconti ai conferenti;

Ritenuto che tutte le operazioni ammesse a fruire dei contributi di cui sopra, nonchè gli obblighi derivanti all'Ente gestore per la realizzazione dell'iniziativa debbano essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina:

le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario, macellazione, conservazione e vendita del bestiame sopra indicato:

Art. 1.

L'ammasso volontario, macellazione, conservazione e vendita delle vacche di 3ª categoria, assistito dai contributi dello Stato di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestito dall'Associazione italiana allevatori la quale potrà avvalersi dell'opera delle Associazioni provinciali allevatori e di altri organismi agricoli di produttori, nonchè delle attrezzature di enti o privati da essa riconosciuti idonei alla raccolta e macellazione del bestiame, ed alla conservazione dei prodotti derivati.

Art. 2.

L'amasso del bestiame sopra descritto sarà organizzato in quelle zone dove, a seguito di indagini svolte dalla Associazione italiana allevatori, l'offerta risulta più pesante provocando un forte appesantimento del mercato. Il predetto ente è comunque impegnato ad organizzare gradualmente lo ammasso anche nelle altre zone del territorio nazionale, in cui se ne presenti la necessità.

Art. 3.

L'Ente gestore è tenuto ad accettare il conferimento del bestiame all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori.

I produttori che intendano conferire il bestiame all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'ente gestore, indicando il numero dei capi, la razza di appartenenza e dichiarando di accettare le normi regolanti l'ammasso.

Art. 4.

Le caratteristiche del bestiame sono accertate all'atto del conferimento ed alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende a ciò delegato.

Al conferente sarà rilasciato un bollettino di conferimento, nel quale sarà specificato il numero dei capi, la qualifica, il peso e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente potrà riscuotere presso gli sportelli dell'Istituto bancario incaricato dei pagamenti, l'anticipazione assegnata.

Art. 5.

L'anticipazione di cui al precedente articolo non può essere inferiore al 70 % del valore attribuito al bestiame conferito da una Commissione composta da un esperto designato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal veterinario comunale, da un rappresentante dell'ente gestore e da un rappresentante degli allevatori, scelto dal prefetto.

Art. 6.

Il bestiame conferito all'ammasso volontario formerà un monte unico e quindi il conferente non può pretendere la restituzione del bestiame consegnato, che resta vincolato alle sorti dell'ammasso.

Art. 7.

Il finanziamento deve essere assicurato dall'Associazione italiana allevatori mediante una convenzione con uno o più istituti di credito, ad un tasso non superiore al 6,50% più Ige.

Art. 8.

Il ricavo delle vendite viene contabilizzato nel conto di gestione a fronte delle somme corrisposte ai conferenti e delle spese sostenute, ai fini della determinazione del conguaglio finale.

Ogni decisione relativa alla vendita delle carni, provenienti dalle vacche conferite, si intende accettata dai singoli conferenti, i quali pertanto sollevano l'ente gestore da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla decisione stessa.

Art. 9.

Ultimate le vendite della carne proveniente dalle vacche conferite, l'ammontare dei ricavi, al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute dall'ente gestore dalla raccolta del bestiame fino alla consegna delle carni agli acquirenti, verrà ripartito tra i conferenti in relazione ai quantitativi di bestiame conferito.

A favore dei conferenti verranno inoltre accreditati i contributi liquidati dallo Stato ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 10.

Il conferente deve impegnarsi a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, la quota di anticipazione ricevuta che dovesse risultare eccedente il ricavo delle vendite al netto delle spese ed interessi.

Art. 11.

Sul bestiame conferito all'ammasso volontario e sulle carni ricavate grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

Ai fini dell'erogazione dei contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'Ente gestore deve:

a) fornire, entro la data del 31 dicembre 1963, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo pro quintale distintamente:

per tutte le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio, i furti ed altri rischi;

per le spese di conferimento, trasporto, carico e scarico, accertamenti sanitari, macellazione, sezionatura, raffreddamento carni, raccolta pelli, pelatura trippa, dazio, nonchè trasporto in frigo, magazzinaggio, disinfestazione, facchinaggio, ecc.;

per le spese di vendita del prodotto ammassato;

b) sottoporre all'approvazione preventiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione di eventuali spese a carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dallo istituto finanziatore, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione dell'anticipazione ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta.

Art. 13.

In base agli elementi e ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi del precedente articolo, il Ministero della agricoltura e delle foreste disporrà a favore dello stesso ente gestore l'erogazione di:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario nella misura del 90%;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 400.000.000.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, in esse compresi gli oneri per interessi, importasse una spesa superiore

al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a)* verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di lire 400.000.000.

Art. 14.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 15.

A chiusura della gestione dell'ammasso, l'Ente gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati il numero di vacche conferite e la quantità in carni venduta, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri per interessi, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Ar. 16.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dalla Associazione italiana allevatori.

Roma, addì 10 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Per incondizionata accettazione

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

Il presidente CORSINI

Roma, addì 14 ottobre 1963

(10129)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1963.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Salerno con la denominazione di Strada statale n. 18 raccordo bis « Tirrena Inferiore ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « innesto Strada statale n. 18 " Tirrena Inferiore ,, Canalone di Salerno S. Eremita » (piazzale autostrada Napoli-Salerno) della lunghezza di km. 1,916 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti, a norma dell'art 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione comunale di Salerno;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto Strada statale n. 18 " Tirrena Inferiore ,, Canalone di Salerno S. Eremita » (piazzale autostrada Napoli-Salerno) della lunghezza di km. 1,916, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 18 raccordo *bis* « Tirrena Inferiore ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1963
Registro n. 52 Lavori pubblici, foglio n. 17

(10281)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1963.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Avellino con la denominazione di Strada statale n. 428 « di Villamaina ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « innesto Strada statale n. 303 " del Formicoso ,, presso Gesualdo - Villamaina - innesto Strada statale n. 7 " Appia ,, presso Torella dei Lombardi » della lunghezza di km. 15,900 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Avellino;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto Strada statale n. 303 " del Formicoso ,, presso Gesualdo Villamaina - innesto Strada statale n. 7 " Appia ,, presso Torella dei Lombardi » della lunghezza di km. 15,900 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 428 « di Villamaina ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1963
Registro n. 52 Lavori pubblici, foglio n. 16

(10280)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1963.

Istituzione di una Agenzia consolare in Usumbura (Burundi) alle dipendenze del Consolato generale in Nairobi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Usumbura (Burundi) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale in Nairobi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Registro n. 203 Esteri, foglio n. 132

(10310)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Metallurgica Vittorio Cobianchi, Società per Azioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Metallurgica Vittorio Cobianchi, Società per Azioni », con sede in Milano, via Caradosso n. 16, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali: Rosarolo, Marmo, Frua, S. Giuseppe, Brolo, S. Nigoglia, D. Nigoglia, Interna DAF, S. Maria, Ceretti, Gabbio, S. Anna, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Metallurgica Vittorio Cobianchi, Società per Azioni, con sede in Milano, via Caradosso n. 16, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10211)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Bemberg S.p.A. », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Bemberg S. p. A. », con sede in Milano, via Brera n. 21, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale termoelettrica dello stabilimento di Gozzano, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Bemberg S. p. A. », con sede in Milano, via Brera n. 21, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10212)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Polymer - Industrie Chimiche S.p.A., con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società Polymer - Industrie Chimiche S. p. A., con sede in Milano, largo Donegani, 1-2, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui allo art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, numero 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale a recupero presso lo stabilimento Polymer di Terni, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Polymer - Industrie Chimiche S. p. A., con sede in Milano, largo Donegani, 1-2, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10213)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società per azioni « Cartiere Miliani - Fabriano », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società per azioni « Cartiere Miliani - Fabriano », con sede in Roma, via Veneto n. 7, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui allo art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di Balzette, S. Vittore, Palazzo, Pianicella, S. Sebastiano e da due turbo alternatori TIBB e Siemens, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società per azioni « Cartiere Miliani - Fabriano », con sede in Roma, via Veneto n. 7, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10214)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Alcan Alluminio Italiano S.p.A. », con sede in Borgofranco d'Ivrea (Torino).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Alcan Alluminio Italiano S.p.A. », con sede in Borgofranco d'Ivrea (Torino), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui allo art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale di Hône, Montalto, Dora I, Dora II, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Alcan Alluminio Italiano S.p.A. », con sede in Borgofranco d'Ivrea (Torino) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10215)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la S.p.A. Michelin Italiana, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.A. Michelin Italiana, con sede in Torino, via Livorno n. 57, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale termoelettrica dello stabilimento Michelin di Torino, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la S.p.A. Michelin Italiana, con sede in Torino, via Livorno n. 57, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10216)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Italghisa » Società per azioni, con sede in Breno (Brescia).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Italghisa » Società per azioni, con sede in Breno (Brescia), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale termoelettrica « Italghisa » appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Italghisa » Società per azioni, con sede in Breno (Brescia), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10217)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Condor » Società per azioni per l'industria petrolifera e chimica, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Condor » Società per azioni per l'industria petrolifera e chimica, con sede in Genova, piazza della Vittoria (Palazzo Shell), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale « Condor » Centrale termoelettrica della raffineria in Pantanedo di Rho, Milano, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Condor » Società per azioni per l'industria petrolifera e chimica, con sede in Genova, piazza della Vittoria (Palazzo Shell), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10218)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Italiana Serie Acetica Sintetica S.I.S.A.S., con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società Italiana Serie Acetica Sintetica S.I.S.A.S., con sede in Milano, via Cerva n. 44, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui allo art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale di Limito di Pioltello, via E. Toti, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Italiana Serie Acetica Sintetica S.I.S.A.S., con sede in Milano, via Cerva, 44, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10219)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « STANIC Industria Petrolifera, Società per Azioni », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « STANIC Industria Petrolifera, Società per Azioni », con sede in Roma, via Campania n. 47, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali termoelettriche delle raffinerie di Bari e Livorno, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « STANIC Industria Petrolifera, Società per Azioni », con sede in Roma, via Campania n. 47, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10223)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Pirelli Società per Azioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Pirelli Società per Azioni », con sede in Milano, piazza Duca d'Aosta n. 3, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui allo art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di: Bicocca (Mi), Centro Pirelli (Mi), Val D'Erve (BG), Pizzichettone (CR), Tivoli (Roma), appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Pirelli Società per Azioni », con sede in Milano, piazza Duca d'Aosta n. 3, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

(10221) *Il Ministro*: TOGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la S.p.A. Gerli Industria Raion, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.A. Gerli Industria Raion, con sede in Milano, via della Spiga n. 19-*A*, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale dello Stabilimento Gerli Industria Raion di Cusano Milanino (Milano), via Zucchi n. 39, appartenente alla predetta Società;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la S.p.A. Gerli Industria Raion, con sede in Milano, via della Spiga n. 19-*A*, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10222)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Eridania » zuccherifici nazionali, Società per azioni, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Eridania » zuccherifici nazionali, Società per azioni, con sede in Genova, corso Andrea Podestà n. 2, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali degli stabilimenti di Bando d'Argenta, Cavanella Po, Ceggia, Classe, Codigoro, Ferrara, Ficarolo, Forlì, Granarolo Faentino, Lama Polesine, Massa Lombarda, Mezzano, Montagnana, Ostiglia, Parma, Pontelagoscuro, San Biagio, San Bonifacio, Sarmato, Villasor appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Eridania » zuccherifici nazionali, Società per azioni, con sede in Genova, corso Andrea Podestà n. 2, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10220)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Mobil Oil Italiana Società per Azioni », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Mobil Oil Italiana Società per Azioni », con sede in Genova, via XX Settembre n. 41, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui allo art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale facente parte dello stabilimento raffineria di Napoli, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Mobil Oil Italiana Società per Azioni », con sede in Genova, via XX Settembre n. 41, la sussistenza delle condizioni di cui allo art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10224)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1963.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentati dalla « Compagnia di Assicurazioni di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Compagnia di Assicurazione di Milano », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica:

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla « Compagnia di Assicurazione di Milano », con sede in Milano.

Tariffa n. 23 (MF), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata, pagabile finchè è in vita l'assicurato (approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1962).

Roma, addì 21 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10253)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1963, la provincia di Arezzo, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 578.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10104)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Paternò (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10326)

Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Noto (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10327)

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Monreale (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10328)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Alcamo (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 315.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10329)

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Biancavilla (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10330)

Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Canicattì (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10331)

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Licata (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 270.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10332)

Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1963, il comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.035.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10041)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.601.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10042)

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1963, il comune di Cicala (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10034)

Autorizzazione al comune di Fresagrandinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1963, il comune di Fresagrandinara (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.648.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10036)

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Zumpano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.739.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10037)

Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Mormanno (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.391.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10038)

Autorizzazione al comune di Dipignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Dipignano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.322.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10039)

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1963, il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.347.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10040)

Autorizzazione al comune di Veroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Veroli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10043)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Fontechiari (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.042.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10044)

Autorizzazione al comune di Pontinia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Pontinia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.232.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10045)

Autorizzazione al comune di Giurdignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1963, il comune di Giurdignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.553.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10046)

Autorizzazione al comune di Borgo a Mozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Borgo a Mozzano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.779.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10047)

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Muccia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.110.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10048)

Autorizzazione al comune di Esanatoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1963, il comune di Esanatoglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.687.121, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10049)

Autorizzazione al comune di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Sorrento (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.974.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10050)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Casteldelci (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.398.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10051)

Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Nocciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.988.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10053)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Quarrata (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.326.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10054)

Autorizzazione al comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963.

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.791.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10052)

Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1963, il comune di Atella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.665.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10055)

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Cittaducale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.501.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10056)

Autorizzazione al comune di San Pietro al Tanagro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di San Pietro al Tanagro (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.138.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10057)

Autorizzazione al comune di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Giove (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.263.528, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10058)

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, il comune di Sinopoli (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.299.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10059)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, il comune di Seminara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.038.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10060)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, il comune di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.901.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' ensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10061)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1963, il comune di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.212.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10062)

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Polistena (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.965.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10063)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1963, il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 490.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10064)

Autorizzazione al comune di Castello d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1963, il comune di Castello d'Alife (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10035)

Autorizzazione al comune di Umbriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1963, il comune di Umbriatico (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10100)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 15 novembre 1963 « Modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1962 concernente speciali regimi d'imposizione una volta tanto della imposta generale sull'entrata per l'anno 1963 per alcune categorie di entrate » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 23 novembre 1963: a pag. 5522, riga 48, in luogo di « n. 100 » leggasi « n. 110 ».

(10341)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a duecento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 30 gennaio 1963;
Visto l'art. 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 366;
Visti gli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 8 e 123, e successivi, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 20 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento;
Vista la legge 8 ottobre 1955, n. 907, concernente l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 maggio 1951, n. 392, sul biennio dalla laurea prescritta per la partecipazione al concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a duecento posti di uditore giudiziario.
Sette posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorio, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano, di sesso maschile o femminile;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;
d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica;
e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:
1) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;
2) di cinque anni per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari nell'Africa orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri.
Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;
3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;
5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.
Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.
Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di cinquantacinque anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.
Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili o operai di ruolo dello Stato. Per gli appartenenti alle forze armate dello Stato si applica la norma ordinaria.
Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.
Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo articolo 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato, nelle ore di ufficio, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno oltre il termine sopraindicato.
Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;
6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi. Coloro che intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.
Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione del prescritto bollo, sarà apposta la autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La qualifica di profugo dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La concessione della medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco.

La qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato deve risultare dallo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7. Coloro che si avvalgano della facoltà di cui all'art. 7, penultimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato della Amministrazione da cui dipendono comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, approverà o modificherà la graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*) insieme a copia autentica dello stato di servizio, comprovando, con certificato della Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di distinto.

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere prodotti nel prescritto bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario. Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) di una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie.

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

Art. 10.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2 e sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 11.

Le prove scritte degli esami obbligatori e di quelle facoltative avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Sono nominati uditori giudiziari, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 12 del presente bando, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 18 ottobre 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1963
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 282. — GALLUCCI

(10073)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Concorsi per esami e per titoli a due posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane e ad un posto di alunno aggregato per l'architettura presso la Scuola archeologica italiana di Atene.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti il regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, il regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260 e la legge 27 ottobre 1951, n. 1342, relativi alla Scuola archeologica di Atene;

Vista l'unita proposta del direttore della Scuola archeologica italiana di Atene;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1963-64:

1) un concorso a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a una borsa di alunno aggregato per la architettura.

Art. 2.

Agli alunni per l'archeologia per il soggiorno di un anno accademico di nove mesi verrà corrisposto un assegno complessivo di L. 630.000, e quello per l'architettura per il soggiorno in Grecia di sei mesi un assegno complessivo di lire 420.000. A tutti saranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in Oriente a cui eventualmente parteciperanno.

La spesa graverà sul capitolo dell'esercizio finanziario 1963-64 corrispondente al capitolo 200 dell'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi) non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Amministrazione nel termine di quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni 35;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) *a*) diploma di laurea in lettere, o copia autentica, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia;

b) diploma di laurea in architettura conseguita in una Università o Istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno aggregato per l'architettura;

5) certificato generale penale negativo;

6) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I *certificati di cui ai numeri* 2), 3), 5) e 6) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto.

I manoscritti non saranno presi in considerazione.

Art. 4.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) *per i concorrenti a posti di alunno per* l'archeologia e le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su argomento riguardante la storia dell'arte o le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la Commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letterature classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta o quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno aggregato per l'architettura:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte, corredata da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

Art. 5.

Qualora la borsa di aggregato per l'architettura non fosse attribuita, essa sarà aggiunta alle due borse da assegnarsi agli alunni per l'archeologia e le antichità greche e romane.

Art. 6.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1963
Registro n. 75, *foglio n.* 269

(10091)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Modifica dell'art. 8 del bando di concorso per la nomina di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale, in data 23 giugno 1963, con il quale è indetto un concorso straordinario per titoli e per esame-colloquio per la nomina di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1963, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 330;

Decreta:

All'art. 8 del decreto ministeriale 23 giugno 1963, concernente il bando di concorso in preambolo, è aggiunto il seguente comma

« per il certificato rilasciato a coloro che abbiano conseguito il diploma di infrastrutture aeroportuali saranno assegnati 5 punti ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1963
Registro n. 44 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 173. — LAZZARINI

(10312)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Graduatoria di merito del concorso pubblico a duecento posti di aiuto applicato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1961, n. 453.

Nel Bollettino ufficiale n. 19, Parte 1ª e 2ª, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in data 15 ottobre 1963, è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami e per titoli, a duecento posti di aiuto applicato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1961, n. 453.

(10311)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso, bandito con proprio decreto n. 208 del 25 gennaio 1963, per tre posti di veterinario condotto;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 669 del 10 maggio 1963, modificata con successivo decreto n. 1326 del 25 luglio 1963;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955, nonchè il regolamento sui concorsi per i sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Gallus Mario . . . punti 62,422 su 100
2. Satolli Ercole . . . » 61,295 »
3. Uleri Giovanni . . . » 61,072 »
4. Loverci Luciano . . . » 60,616 »
5. Carboni Giuseppe . . . » 60,244 »
6. Lintas Salvatore . . . » 59,075 »
7. Demuru Tomaso . . . » 58,807 »
8. Piras Annibale . . . » 58,018 »
9. Virdis Siro . . . » 57,826 »
10. Murgia Antonio . . . » 53,979 »
11. Marras Aldo . . . » 53,871 »
12. Lampis Pietrino . . . » 53,425 »
13. Canu Bachisio . . . » 52,984 »
14. Sulas Francesco . . . » 52,268 »
15. Licheri Francesco . . . » 51,950 »
16. Cardia Dario . . . » 51,883 »
17. Iadevaia Roberto . . . » 51,875 »
18. Brau Salvatore . . . » 50,433 »
19. Lepori Sebastiano . . . » 50,375 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, nel Foglio annunzi legali, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 12 novembre 1963

Il veterinario provinciale: CARATI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto odierno n. 2234, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per tre posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Nuoro al 30 novembre 1962, bandito con decreto n. 208 del 25 gennaio 1963;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai sottoelencati concorrenti, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono assegnate le condotte veterinarie a fianco indicate:

1) Gallus Mario: consorzio Borore - Dualchi - Noragugume;
2) Satolli Ercole: consorzio Seui Ussassai;
3) Uleri Giovanni: consorzio Sadali Esterzili Seulo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, nel Foglio annunzi legali, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 12 novembre 1963

Il veterinario provinciale: CARATI

(9935)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'ex A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le designazioni del Prefetto di Roma relative al presidente ed al segretario;

Viste le designazioni dei componenti previste dalle vigenti disposizioni;

Visto il precedente decreto in data 4 febbraio 1963, n. 956, con il quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di medico condotto vacanti, nei Comuni della provincia di Roma, alla data del 30 novembre 1962;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma alla data del 30 novembre 1962 è così costituita:

Presidente:
Giuffrida dott. Antonino, vice prefetto.

Componenti:
Muccio dott. Giorgio, ispettore generale medico;
Peratoner prof. dott. Ugo, docente in patologia medica;
Sciacca prof. dott. Ferdinando, docente in patalogia chirurgica;
Pardini dott. Aldo, medico condotto;

Segretario:
Valeri dott. Francesco, direttore di sezione della Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e della Prefettura di Roma.

Roma, addì 12 novembre 1963

Il medico provinciale: MUCCIO

(10014)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Avviso di rettifica

Nella costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo dell'Ufficio del comune di Argenta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 15 novembre 1963, pagina 5352, seconda colonna, nella parte introduttiva ove è detto « Il medico provinciale » leggasi « Il veterinario provinciale ».

(10339)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.